



STATUTO dell'Associazione "COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE"

**"Cooperation dentaire internationale"
"International Dental Cooperation"**

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 2) SEDE

L'associazione ha sede in Torino, via Nizza 286, nei locali messi a disposizione dell'Università di Torino presso la Clinica Odontoiatrica. Il Consiglio Direttivo può variare la sede ed istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Estero.

Art. 3) SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà internazionale e sociale attraverso la cooperazione internazionale e mira, in particolare, a promuovere la Salute Orale e Generale delle comunità sfavorite del Nord e del Sud del mondo mediante:

- l'apporto di un impegno singolo e collettivo basato sulla Professionalità, Idealità e Solidarietà;
- la promozione di una cultura della solidarietà tra i popoli per la difesa della dignità umana, lo sviluppo della giustizia sociale e del diritto alla salute per ogni uomo;
- l'utilizzo di volontari, cooperanti ed esperti per attività di assistenza diretta, valutazione, supervisione, formazione di personale sanitario in strutture pubbliche e private;
- l'elaborazione e realizzazione di Programmi di Educazione e Prevenzione Orale;
- la realizzazione di strutture odontoiatriche, la fornitura di materiali di consumo, attrezzature e tecnologie adeguate a strutture già esistenti;
- la formazione di personale sanitario odontoiatrico locale di livello intermedio o ausiliario;
- attività di informazione, documentazione per sensibilizzare l'ambiente odontoiatrico italiano e della solidarietà internazionale alle problematiche della Salute Orale nel Mondo;
- la formazione umana, culturale e professionale del personale utilizzato nei programmi e nelle attività gestite dall'Associazione;
- la collaborazione attiva con istituzioni, organizzazioni nazionali ed internazionali che operano in favore della solidarietà internazionale e sociale e della promozione della salute orale nel mondo;
- la collaborazione con cliniche ed istituti universitari, con società scientifiche, odontoiatriche

NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ORAL HEALTH

Via Nizza 230 – 10126 TORINO – Cod. Fisc. 97550820019 – P. Iva 06738780011

Tel. 011/6708185 Cell. 347/3158424 Fax 011/6708183

e-mail: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu www.cooperazioneodontoiatrica.eu

IBAN: IT 36 D 02008 30260 000002406994

o mediche, nazionali ed internazionali ;

- tutte le altre attività che possono facilitare il conseguimento delle finalità dell'Associazione, soprattutto procurando e raccogliendo mezzi, strumentali e finanziari.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse strettamente collegate.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione; donazioni o contribuzioni di aziende, enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali .

3. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

Art. 5) MEMBRI

1) Possono diventare membri dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche o le Associazioni che promuovono lo scopo dell'Associazione stessa.

2) I fondatori sono i suoi primi membri

3) Tutti i membri versano una quota annua fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il pagamento della quota annua per il rinnovo dell'adesione deve essere fatto entro il 31 Marzo dell'anno a cui si riferisce.

4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il ritiro di un membro dall'Associazione avviene per richiesta al Consiglio direttivo, per espulsione e per la morte delle persone fisiche.

Il ritiro prende effetto dopo che saranno assolte le obbligazioni finanziarie.

Il ritiro non dà diritto ad alcuna parte o quota di beni dell'Associazione.

5) I soci si suddividono in

- soci fondatori
- soci effettivi
- soci benemeriti

6) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto , dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7) E' incompatibile con la qualifica di socio il ricoprire cariche partitiche dirigenziali e l'appartenenza ad associazioni di parte o segrete, in contrasto con le finalità statutarie.

Le incompatibilità cessano quando vengano meno le cause che le hanno determinate.

8) Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di

dotazione della Associazione stessa

9) Sono soci effettivi coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, e che collaborano in modo continuativo alle attività dell'Associazione ed operano direttamente nei programmi in Italia e all'Estero.

10) Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza da parte del Consiglio Direttivo o che hanno svolto meritorie attività in favore dell'Associazione.

11) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e il Regolamento .

12) Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

La qualità di socio si perde automaticamente:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per decesso;
- c) per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente statuto;
- d) per non aver partecipato alla vita Associativa, assenze consecutive anche se giustificate o con deleghe a quattro Assemblee;
- e) per inadempienza verso le delibere associative;
- f) per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione;
- g) per indegnità accertata dal Collegio dei probiviri;
- h) per morosità.

13) Ciascun socio ha il diritto-dovere di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 6) “AMICI di COI” E GRUPPI DI APPOGGIO

1) Le persone fisiche e giuridiche, le associazioni o gruppi spontanei a livello territoriale che simpatizzano per le attività dell'Associazione e ne sostengono con apporti materiali, donazioni, contribuzioni e attività dirette, ma senza il carattere della militanza o della continuità, i programmi e le iniziative , possono ricevere dal Consiglio direttivo, la qualifica di " Amici di COI".

Questa qualifica comporta la possibilità di essere informati e di partecipare, senza alcun obbligo di continuità, alle attività dell'Associazione e di presenziare agli incontri dei soci solo con potere consultivo.

2) Gli “Amici di COI” possono far domanda per diventare soci effettivi dopo almeno tre anni dall'ottenimento della qualifica di “amico di COI”.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio direttivo
- 3) Il Comitato Esecutivo
- 4) Il Presidente del Consiglio direttivo

- 5) Il Vice Presidente del Consiglio direttivo
- 6) Il Segretario del Consiglio direttivo
- 7) Il Tesoriere
- 8) Il Collegio dei revisori dei conti
- 9) Il Collegio dei probiviri

Art. 8) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1) L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

2) L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre :

- a) elegge il Consiglio direttivo e decide il suo scioglimento;
- b) nomina il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- c) approva i conti annuali, delibera le modifiche degli statuti.
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione.
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3) Il Presidente del Consiglio direttivo convoca l'Assemblea Generale dei Soci, per iscritto, indicando la data, l'ora, il luogo, della riunione sia della prima che della seconda convocazione, l'ordine del giorno, e rispettando un lasso di tempo di almeno quindici giorni. La notizia della convocazione assembleare e delle relative delibere va pubblicata sulla stampa associativa.

Nel caso che il Presidente sia impossibilitato, il Vice-Presidente lo sostituisce.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che lo delibera il Comitato Esecutivo, che un terzo dei soci lo chieda per iscritto o che lo chiedano i Revisori dei Conti.

4) L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei membri. Mentre è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5) Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è consentito il voto per corrispondenza.

6) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione viene computata come voto negativo.

7) Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre la maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8) La Presidenza dell'Assemblea Generale è assunta dal Presidente del Consiglio direttivo o in

caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere anziano.

9) Le persone giuridiche, le associazioni ed i gruppi di appoggio sono rappresentate all'Assemblea Generale da un proprio mandatario che sia socio effettivo.

Il Comitato Esecutivo deve essere informato del conferimento del mandato e delle deleghe di rappresentanza.

10) Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio direttivo (C.D.) e' composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sei membri ad un massimo di 12 membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario generale.

La metà dei membri eleggibili deve essere di soci fondatori.

In caso di insufficiente numero di candidati tra i soci fondatori, i membri mancanti vengono eletti tra gli altri soci.

2) I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla conclusione del mandato dell'intero Consiglio.

4) Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio viene considerato decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

5) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6) Al C.D. sono attribuiti i seguenti compiti:

- la gestione dell'Associazione in ogni aspetto secondo gli aspetti delineati dall'Assemblea e in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

- nomina del comitato esecutivo

- ammissione dei nuovi soci

7) Il C.D. può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri.

8) La convocazione del C.D. segue le stesse procedure della convocazione dell'assemblea generale dei soci.

9) Il C.D. è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10) Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 10) COMITATO ESECUTIVO

1) Il Comitato Esecutivo (C.E.) e' l'organo operativo, dell'Associazione ed e' composto dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario generale e dal Tesoriere.

2) Esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal C.D., opera in concreto per realizzare gli scopi dell'Associazione e rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo.

3) Per la convocazione delle adunanze e per la validità delle delibere valgono le stesse norme previste dal presente statuto per le adunanze del C.D.

4) Il Comitato Esecutivo può delegare ad uno o più membri dell'Associazione alcune delle sue funzioni.

Art. 11) II PRESIDENTE

1) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal C.D., l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il C.D. per la ratifica del suo operato.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il C.D. e il Comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al C.D. e poi all'Assemblea corredandoli delle relative relazioni.

Art. 12) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, del C.D., del Comitato esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro Soci.

2) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13) COLLEGIO dei PROBIVIRI

L'Associazione si avvale di un collegio dei probiviri composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

Al loro interno i membri nominati eleggeranno il proprio Presidente.

Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi potranno essere sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del suddetto Collegio; esso giudicherà " ex bono et aequo" senza formalità di procedure ed il suo lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica tre anni, rinnovabili.

Decide a maggioranza semplice ed ha competenza anche sull'espulsione dei soci effettivi.

Art. 14) COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati per tre anni dall'assemblea dei soci, su proposta

del C.D.

I Revisori dovranno:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità incluse le relative scritture;
- b) redigere una relazione al bilancio annuale;
- c) accertare la conformità dei capitoli di spesa alle delibere consiliari.

I Revisori possono presenziare alle riunioni del C.D. e all'Assemblea generale dei soci.

Art. 15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consultivo.

2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3) entro il 30 settembre di ciascun anno il C.D. è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 16) AVANZI DI GESTIONE

1) All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per Legge o sia effettuata a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17) SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) aventi analogo fine, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Torino



Art. 19) NORME GENERALI E TRANSITORIE

1) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.